



informativa  
per l'amministrazione  
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 367 – 14 SETTEMBRE 2016

AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

#### SETTORE

Contrattuale

### RINNOVO CONTRATTUALE: CHIMICA, GOMMA, VETRO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

#### RIFERIMENTI

- Ipotesi di accordo del 26 luglio 2016

*In data **26 luglio 2016**, tra UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL, è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 25 luglio 2013, integrato a settembre 2013 (si vedano Aggiornamenti AP [nn. 331/2013](#) e [375/2013](#)), per i lavoratori della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, scaduto il 31 dicembre 2015.*

#### DECORRENZA E DURATA

*Il contratto ha validità triennale, decorre dal **1° gennaio 2016** e scade il **31 dicembre 2018** sia per la parte normativa che per quella economica, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti.*

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA  
SULLA NORMATIVA  
COMUNITARIA



RIPRODUZIONE VIETATA

## INCREMENTI RETRIBUTIVI

### Chimica, concia e settori accorpati

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **livello D**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 87,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 34,80** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 34,80** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 17,40** a partire dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
H	218,03	52,33	52,33	26,16
G	196,72	47,21	47,21	23,61
F	177,05	42,49	42,49	21,25
E	162,30	38,95	38,95	19,48
D	145,00	34,80	34,80	17,40
C	126,23	30,30	30,30	15,15
B	109,84	26,36	26,36	13,18
A	100,00	24,00	24,00	12,00



Si sottolinea che i parametri relativi ai livelli H, G, F, E, C, B, risultano differenti da quelli indicati finora nel CCNL, pari, per i suddetti livelli, rispettivamente a 218,00, 197,00, 177,00, 162,00, 125,00, 110,00.

### Gomma – plastica

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **V livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 75,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 30,00** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 30,00** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 15,00** a partire dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
Q	203,85	44,64	44,64	22,32
VIII	194,49	42,59	42,59	21,29
VII	174,19	38,14	38,14	19,07
VI	150,95	33,05	33,05	16,53
V	137,00	30,00	30,00	15,00
IV	126,00	27,59	27,59	13,80

III	117,00	25,62	25,62	12,81
II	113,00	24,74	24,74	12,37
I	100,00	21,90	21,90	10,95

### Abrasivi

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **livello D1**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 69,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 27,60** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 27,60** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 13,80** a partire dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A1	220,00	44,65	44,65	22,32
B1	175,00	35,51	40,38	20,19
B2	160,00	32,47	36,52	18,26
C1	150,00	30,44	33,03	16,51
C2	145,00	29,43	29,87	14,94
C3	140,00	28,41	27,02	13,51
D1	136,00	27,60	27,60	13,80
D2	123,00	24,96	24,96	12,48
D3	118,00	22,58	22,58	11,29
E1	117,00	20,42	20,42	10,21
E2	104,00	18,47	18,47	9,23
E3	101,00	16,70	16,70	8,35
F	100,00	15,10	15,10	7,55



Si sottolinea che utilizzando i parametri contrattuali **gran parte dei valori** degli aumenti retributivi **non corrispondono** a quelli pubblicati in calce al rinnovo in esame. Si attendono, a riguardo, eventuali delucidazioni dalle Parti sottoscrittrici.

### Ceramica

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **livello D1**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 70,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 14,00** a partire dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A1	200,00	38,89	38,89	19,44
B1	175,00	34,03	34,03	17,01
B2	164,00	31,89	31,89	15,94
C1	157,00	30,53	30,53	15,26
C2	152,00	29,56	29,56	14,78
C3	148,00	28,78	28,78	14,39
D1	144,00	28,00	28,00	14,00
D2	130,00	25,28	25,28	12,64
D3	124,00	24,11	24,11	12,06
E1	121,00	23,53	23,53	11,76
E2	108,00	21,00	21,00	10,50
E3	103,00	20,03	20,03	10,01
F	100,00	19,44	19,44	9,72

#### Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **livello D1**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 70,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 14,00** a partire dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A2	207,00	43,25	43,25	21,63
A1	201,00	42,00	42,00	21,00
B2	184,00	38,45	38,45	19,22
B1	179,00	37,40	37,40	18,70
C2	161,00	33,64	33,64	16,82
C1	157,00	32,81	32,81	16,40
D3	152,00	31,76	31,76	15,88
D2	147,00	30,72	30,72	15,36
D1	134,00	28,00	28,00	14,00
E3	128,00	26,75	26,75	13,37
E2	125,00	26,12	26,12	13,06
E1	112,00	23,40	23,40	11,70
F	100,00	20,90	20,90	10,45

### Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **4° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 70,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 14,00** a decorrere dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
8A	207,00	43,25	43,25	21,63
8	201,00	42,00	42,00	21,00
7	179,00	37,40	37,40	18,70
6A	161,00	33,64	33,64	16,82
6	157,00	32,81	32,81	16,40
5A	152,00	31,76	31,76	15,88
5	147,00	30,72	30,72	15,36
4	134,00	28,00	28,00	14,00
3	125,00	26,12	26,12	13,06
2	112,00	23,40	23,40	11,70
1	100,00	20,90	20,90	10,45

### Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi contrattuali mensili per il **5° livello**, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, pari ad **euro 70,00** complessivi.

Tale somma viene erogata in 3 tranches:

- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- **euro 28,00** a partire dal **1° gennaio 2018**;
- **euro 14,00** a decorrere dal **1° ottobre 2018**.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Par.	Aumenti a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
9A	207,00	42,93	42,93	21,47
9	201,00	41,69	41,69	20,84
8A	181,00	37,54	37,54	18,77
8	179,00	37,13	37,13	18,56
7	157,00	32,56	32,56	16,28
6	148,00	30,70	30,70	15,35
5	135,00	28,00	28,00	14,00

4	124,00	25,72	25,72	12,86
3	116,00	24,06	24,06	12,03
2	108,00	22,40	22,40	11,20
1	100,00	20,74	20,74	10,37

L'intesa prevede l'effettuazione nei mesi di **giugno 2017**, **giugno 2018** e **giugno 2019** delle **verifiche** a consuntivo dei dati di **inflazione**, con eventuale adeguamento delle tranches di aumento di gennaio 2018, ottobre 2018 e della prima tranche del successivo rinnovo.

## MINIMI RETRIBUTIVI

Di seguito si riportano i nuovi importi dei minimi retributivi mensili, comprensivi di tutti gli arrotondamenti, stabiliti per i diversi settori contrattuali.

### Chimica, concia e settori accorpati

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
H	2.532,42	2.584,75	2.637,07	2.663,24
G	2.394,61	2.441,82	2.489,04	2.512,64
F	2.180,56	2.223,05	2.265,54	2.286,79
E	1.963,04	2.001,99	2.040,94	2.060,42
D	1.833,00	1.867,80	1.902,60	1.920,00
C	1.653,05	1.683,35	1.713,64	1.728,79
B	1.499,43	1.525,79	1.552,15	1.565,33
A	1.391,38	1.415,38	1.439,38	1.451,38



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo.

### Gomma – plastica

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
Q	2.286,05	2.330,69	2.375,33	2.397,65
VIII	2.208,62	2.251,21	2.293,80	2.315,09
VII	2.026,34	2.064,48	2.102,63	2.121,70
VI	1.824,28	1.857,33	1.890,39	1.906,92
V	1.701,64	1.731,64	1.761,64	1.776,64
IV	1.612,55	1.640,14	1.667,73	1.681,53
III	1.551,64	1.577,26	1.602,88	1.615,69
II	1.505,15	1.529,89	1.554,64	1.567,01
I	1.377,78	1.399,68	1.421,58	1.432,52



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo. Nel caso del livello VIII l'importo del minimo risultava pari ad euro 2.204,20, mentre l'ipotesi di accordo riporta il valore di euro 2.208,62.

### Abrasivi

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A1	2.348,18	2.392,83	2.437,47	2.459,80
B1	2.146,52	2.182,03	2.222,41	2.242,60
B2	2.016,48	2.048,95	2.085,47	2.103,73
C1	1.861,92	1.892,36	1.925,39	1.941,90
C2	1.821,53	1.850,96	1.880,83	1.895,76
C3	1.772,63	1.801,04	1.828,06	1.841,57
D1	1.730,50	1.758,10	1.785,70	1.799,50
D2	1.623,77	1.648,73	1.673,69	1.686,17
D3	1.587,54	1.610,12	1.632,69	1.643,98
E1	1.537,50	1.557,92	1.578,34	1.588,54
E2	1.468,86	1.487,33	1.505,79	1.515,03
E3	1.418,36	1.435,06	1.451,76	1.460,11
F	1.394,68	1.409,78	1.424,89	1.432,44



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo.

Preme ribadire che i suddetti incrementi differiscono, in gran parte, dai valori ottenuti applicando i parametri forniti dalle Parti.

### Ceramica

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A1	2.297,74	2.336,63	2.375,52	2.394,96
B1	2.117,72	2.151,75	2.185,78	2.202,79
B2	1.996,22	2.028,11	2.060,00	2.075,94
C1	1.847,36	1.877,89	1.908,42	1.923,68
C2	1.808,63	1.838,19	1.867,74	1.882,52
C3	1.761,53	1.790,31	1.819,09	1.833,47
D1	1.718,50	1.746,50	1.774,50	1.788,50
D2	1.613,53	1.638,81	1.664,09	1.676,72
D3	1.576,80	1.600,91	1.625,02	1.637,08
E1	1.523,02	1.546,55	1.570,08	1.581,84

E2	1.457,26	1.478,26	1.499,26	1.509,76
E3	1.418,42	1.438,45	1.458,48	1.468,49
F	1.377,67	1.397,11	1.416,56	1.426,28



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo. Nel caso del livello A1 l'importo del minimo risultava pari ad euro 2.281,76, mentre l'ipotesi di accordo riporta il valore di euro 2.297,74.

### Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
A2	2.443,35	2.486,60	2.529,86	2.551,48
A1	2.389,37	2.431,37	2.473,37	2.494,37
B2	2.203,27	2.241,72	2.280,17	2.299,39
B1	2.150,15	2.187,55	2.224,96	2.243,66
C2	1.982,03	2.015,67	2.049,31	2.066,13
C1	1.946,02	1.978,83	2.011,63	2.028,03
D3	1.899,56	1.931,32	1.963,08	1.978,96
D2	1.853,71	1.884,43	1.915,14	1.930,50
D1	1.734,15	1.762,15	1.790,15	1.804,15
E3	1.685,55	1.712,30	1.739,04	1.752,42
E2	1.651,76	1.677,88	1.704,00	1.717,06
E1	1.533,97	1.557,37	1.580,78	1.592,48
F	1.427,73	1.448,63	1.469,52	1.479,97



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo.

### Vetro Settore trasformazione (secondo lavorazioni)

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
8A	2.403,35	2.446,60	2.489,86	2.511,48
8	2.349,37	2.391,37	2.433,37	2.454,37
7	2.150,16	2.187,56	2.224,97	2.243,67
6A	1.982,02	2.015,66	2.049,30	2.066,12
6	1.946,02	1.978,83	2.011,63	2.028,03
5A	1.899,57	1.931,33	1.963,09	1.978,97
5	1.853,71	1.884,43	1.915,14	1.930,50
4	1.734,15	1.762,15	1.790,15	1.804,15
3	1.651,78	1.677,90	1.704,02	1.717,08

2	1.533,97	1.557,37	1.580,78	1.592,48
1	1.427,73	1.448,63	1.469,52	1.479,97



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo.

### Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Livello	Minimi al 01/06/2015	Minimi a partire dal		
		1° gennaio 2017	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018
9A	2.400,75	2.443,68	2.486,62	2.508,08
9	2.346,86	2.388,55	2.430,24	2.451,08
8A	2.164,14	2.201,68	2.239,22	2.257,99
8	2.147,94	2.185,07	2.222,19	2.240,75
7	1.944,90	1.977,46	2.010,03	2.026,31
6	1.862,52	1.893,22	1.923,91	1.939,26
5	1.741,95	1.769,95	1.797,95	1.811,95
4	1.643,29	1.669,01	1.694,73	1.707,59
3	1.567,06	1.591,12	1.615,18	1.627,21
2	1.494,66	1.517,06	1.539,46	1.550,66
1	1.426,60	1.447,34	1.468,08	1.478,45



Si sottolinea che alcuni importi dei minimi retributivi riferiti al 1° giugno 2015, cui vanno sommati gli incrementi definiti dall'ipotesi di accordo, divergono per alcuni centesimi da quelli resi noti dal precedente rinnovo.

## CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Si conviene la costituzione di una **Commissione** per la revisione e l'unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali, i cui lavori avranno inizio entro il **31 marzo 2017** e saranno conclusi entro la scadenza del CCNL.

## LAVORO A TURNI – INDENNITÀ

### Chimica, conca e settori accorpati

Con riferimento ai lavoratori turnisti l'**indennità** per il lavoratore effettuato in **turno notturno** viene elevata a partire dal **1° gennaio 2017** a **6,00 euro**.

### Gomma – plastica

Riguardo i lavoratori effettuanti **turni notturni avvicendati** le **maggiorazioni**

- del **28%** per turni notturni,
- del **40%** per turni notturni effettuati da lavoratori turnisti addetti a cicli continui,
- del **90%** per turni notturni effettuati in giorno festivo da lavoratori turnisti addetti a cicli continui,

a partire dal **1° gennaio 2017** sono **incrementate per ogni notte** di turno notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) dei seguenti importi:

Livello	Importo
VIII	13,76
VII	12,84
VI	11,49
V	10,77
IV	10,33
III	9,95
II	9,73
I	9,32

## COTTIMO – SETTORE GOMMA-PLASTICA

A decorrere dal **1° gennaio 2017** il **compenso sostitutivo** del **cottimo** per tale settore **non** sarà corrisposto ai lavoratori **nuovi assunti**.

Dal **1° gennaio 2017**, ai lavoratori cui verrà corrisposto il **premio** previsto dal **CCNL 19 febbraio 1992** ai sensi della nota a verbale dell'art. 32 del CCNL (aziende con un numero di dipendenti non superiore a 150, in mancanza della possibilità di stipulare un premio collegato ad elementi obiettivi), il **compenso** sostitutivo del cottimo si intende **assorbito** dall'erogazione medesima.

## PREMIO PER OBIETTIVI

### Chimica, concia e settori accorpati

A partire dal **1° gennaio 2017** nelle **aziende** in cui **non** sono in atto **premi aziendali collettivamente erogati**, comunque denominati, o **non** è contrattato un **premio aziendale** in essere collegato ad **obiettivi**, è prevista la corresponsione a titolo perequativo dei seguenti **importi annui**:

Livello	Importo
H	220,00
G	199,00
F	179,00
E	166,00
D	149,00
C	128,00
B	111,00
A	102,00

Gli importi della tabella di cui alla nota a verbale dell'art. 32 del CCNL 25 luglio 2013 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2016.

### Gomma – plastica

A partire dal **1° gennaio 2017** nelle **aziende** con un numero di **dipendenti non superiore a 150**, nelle quali **non** sono in atto **premi aziendali** collettivamente erogati,

comunque denominati, o **non** è contrattato un **premio aziendale** in essere collegato ad **obiettivi**, vanno corrisposti i seguenti **importi mensili perequativi**:

Livello	Importo
Q	19,22
VIII	17,66
VII	16,14
VI	13,98
V	12,62
IV	11,98
III	11,60
II	11,38
I	10,74

Gli importi della tabella di cui alla nota a verbale dell'art. 32 del CCNL 25 luglio 2013 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2016.

#### **Ceramica e abrasivi**

A decorrere dal **1° gennaio 2017** nelle **imprese fino a 100 addetti**, nelle quali **non** sono in atto **premi aziendali collettivamente erogati**, comunque denominati, o **non** è contrattato un **premio aziendale** in essere collegato ad **obiettivi**, è stabilita la corresponsione dei seguenti **importi mensili perequativi**:

Categoria	Importo
A	30,16
B	27,04
C	24,96
D	22,88
E	18,72
F	15,60

Gli importi della tabella di cui alla nota a verbale dell'art. 32 del CCNL 25 luglio 2013 rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2016.

#### **Settore vetro**

A partire dal **1° gennaio 2017** le **imprese** delle **prime lavorazioni** aventi **non più di 150 dipendenti** e quelle delle **seconde lavorazioni** che si siano attenute alla clausola di esclusione dal premio di partecipazione, delle linee guida, riconoscono il premio di produzione o l'indennità di esso sostitutiva nella misura del **5,5%** (in precedenza 5%) degli importi come definiti dal CCNL.

## **FERIE**

**Ferme** restando le **ferie aggiuntive** maturate al **31 dicembre 2016** in relazione all'anzianità di servizio, a partire dal **1° gennaio 2017** ciascuna fascia di anzianità agli effetti della suddetta maturazione viene **incrementata di 12 mesi**.

## MALATTIA

---

La **comunicazione** dell'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro va effettuata all'azienda il più presto possibile e comunque entro l'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo in caso di comprovato impedimento. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire **all'azienda non oltre il 3° giorno** dall'inizio della malattia, il **numero di protocollo** identificativo del **certificato di malattia**.

L'eventuale **prosecuzione** dello stato di inidoneità al servizio va comunicata all'azienda il più presto possibile e comunque entro l'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il servizio e deve essere attestata da **successivi protocolli** identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire in azienda entro il 3° giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato precedente.

Ai lavoratori affetti da **patologie oncologiche e/o cronico degenerative**, accertate dalla struttura pubblica, in caso di superamento del periodo di comperto previsto dalla singola disciplina di settore, sarà concesso a richiesta un periodo di **aspettativa non retribuita** della durata massima di **12 mesi**.

## PERMESSI

---

Al **padre** lavoratore in ragione della **nascita del figlio** ed in caso di esaurimento degli istituti contrattuali spettano **2 giorni** (in precedenza 1 giorno) di permesso retribuito aggiuntivo.

Nell'ipotesi di **adozione internazionale** è stabilita la concessione di un periodo di **aspettativa non retribuita** comunque non superiore a **30 giorni di calendario**.

## LAVORO A TEMPO PARZIALE

---

In attuazione delle previsioni del D.Lgs n. 81/2015 è ridefinita, con decorrenza **1° ottobre 2016**, la disciplina di tale fattispecie contrattuale, il cui ricorso deve avvenire con **atto scritto** riportante gli elementi della retribuzione, le mansioni, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nonché eventuali clausole elastiche.

Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa

### Clausole elastiche

È possibile definire clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della stessa) nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenute successivamente tra le parti. Tali clausole possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto.

Per le **ore** prestate in **orari diversi** da quello iniziale, al lavoratore spetta una **maggiorazione** del **10%** sulla retribuzione, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali.

La **variazione in aumento** della durata della prestazione è ammessa entro un tetto massimo del **30%** della **durata dell'orario** di lavoro a tempo parziale riferita all'**anno** ed

è retribuita con la **maggiorazione** del **10%** sulla retribuzione, comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento **non** danno diritto alla **maggiorazione**, nel caso in cui esse siano **richieste** dal **lavoratore** interessato per sua necessità.

La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa vanno disposte con un **preavviso** non inferiore a **5 giorni lavorativi**.

In caso di **preavviso inferiore** le suddette **maggiorazioni** sono pari al **20%** per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 5 giorni lavorativi.

### **Lavoro supplementare**

Il lavoro supplementare è consentito, per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario, entro un tetto massimo del **30%** della durata dell'**orario di lavoro** a tempo parziale riferita all'anno.

Si conviene che le prestazioni supplementari:

- comprese **nel** suddetto **limite quantitativo**, vanno retribuite con la **maggiorazione** del **16%** sulla retribuzione, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali;
- **eccedenti** il suddetto **limite quantitativo**, vanno retribuite con una **maggiorazione** del **50%** sulla retribuzione, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali.

È possibile la prestazione di lavoro straordinario, cui si applica la disciplina dei rapporti a tempo pieno.

### **Trasformazione del rapporto**

Previo accordo tra le parti è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa.

Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno riconosciute nella misura del **4%** dei **lavoratori in forza** a tempo indeterminato al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.

I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Nell'ambito della suddetta percentuale è data **priorità** alle trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché a quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo.

## **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Ai sensi delle previsioni del D.Lgs n. 81/2015 (artt. 19 – 29), con decorrenza dal **1° ottobre 2016**, viene integrata in alcuni aspetti la regolamentazione di tale tipologia contrattuale

### **Limiti quantitativi**

Con riferimento al **contratto a tempo determinato** e alla **somministrazione a termine** complessivamente intesi è ammesso l'utilizzo di un numero medio di lavoratori, nel

corso dell'anno solare, non superiore al **25%** del numero di lavoratori a **tempo indeterminato** in forza al **momento dell'assunzione**.

Non potrà essere utilizzato in **ogni singolo mese** un numero di lavoratori superiori al **30%** dei lavoratori in forza a tempo indeterminato.

Qualora l'applicazione del 25% dia un risultato inferiore a 5, è consentito il ricorso ad un massimo di **5 assunzioni** tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

Si conviene l'**esclusione**, dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni, dei lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione per **motivi sostitutivi** o ai sensi della **Legge n. 68/1999**.

### **Diritto di precedenza**

A partire dal **1° gennaio 2017**, i lavoratori che hanno intrattenuto rapporti di **somministrazione a termine** con la medesima aziende e per lo stesso livello/parametro contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di **36 mesi** nell'arco dei 5 anni precedenti, hanno diritto di precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate con riferimento ai rapporti di somministrazioni intercorsi con lo stesso livello/parametro contrattuale.

### **Trattamento normativo**

Per i lavoratori assunti a tempo determinato, la **sostituzione di lavoratori assenti**, con diritto alla conservazione del posto, potrà avvenire per un massimo di 2 mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza.

Il periodo di **conservazione del posto** per **malattia** e infortunio non sul lavoro per i lavoratori a termine non in prova è pari ad **1/4** della **durata del contratto**, fino ad un **massimo di 6 mesi** di comporta.

In caso di **dimissioni** precedenti la scadenza del contratto va rispettato il **preavviso** stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto.

## **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

---

Con decorrenza dalla stipula dell'ipotesi di accordo (26 luglio 2016) è integrata la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs n. 81/2015.

### **Condizioni di applicabilità**

Nelle imprese con almeno **50 dipendenti**, fatte salve diverse ipotesi definite a livello aziendale, il ricorso a tale fattispecie contrattuale è consentito solo in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di almeno il **30%** dei rapporti di apprendistato scaduti nei **36 mesi precedenti**.

Non rientrano nel computo i rapporti:

- risolti per recesso durante il periodo di prova;
- cessati per licenziamento per giusta causa;
- risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore.

È comunque ammessa l'assunzione di 1 ulteriore apprendista nell'ipotesi di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.

Per le imprese con **meno di 10 dipendenti non** trovano applicazione i **limiti** percentuali di trasformazione ed è consentito il ricorso alle assunzioni di apprendisti, purché in misura non superiore al **50%** dei lavoratori in forza a **tempo indeterminato** all'inizio del mese precedente l'assunzione dell'apprendista, con arrotondamento all'unità superiore. È comunque ammessa l'assunzione di un numero **minimo** pari a **3 apprendisti**.

### Sfera applicativa

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato i giovani di età compresa **tra i 18 ed i 29 anni**, nonché i soggetti in possesso di una **qualifica professionale**, conseguita ai sensi del D.Lgs n. 226/2005, a partire dal **17° anno di età**.

L'instaurazione del rapporto è effettuata tramite **atto scritto** con indicazione della qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.

### Periodo di prova

La durata del periodo di prova (computato agli effetti della durata dell'apprendistato) è pari a quella prevista per il livello di destinazione e comunque **non superiore a 40 giorni** di effettiva prestazione.

In caso di **part-time** il periodo di prova di intende proporzionalmente prolungato, nei limiti della durata della stessa prevista dal CCNL (art. 10).

### Durata

La durata massima è fissata in **36 mesi**.

I periodi di servizio prestati **presso altri datori** di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti, purché:

- non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno;
- i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale dello stesso settore, con mansioni analoghe e per i lavoratori direttamente collegati al ciclo produttivo, svolgente attività nello stesso genere di produzione;
- siano debitamente certificati prima dell'assunzione.

In caso di **mancata** effettiva **prestazione** per un periodo complessivamente **superiore a 30 giorni** di effettiva prestazione, anche non continuativi, il **rapporto** potrà essere **prolungato** dello stesso periodo.

Ai suddetti effetti non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività.

### Inquadramento e retribuzione

L'inquadramento non potrà essere **inferiore** per più di **2 livelli** a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire.

**Decorsi i primi 10 mesi** va riconosciuto l'inquadramento al **livello immediatamente superiore** a quello **iniziale**.

Al **termine del periodo**, riferibile alla **durata residua** del contratto di apprendistato, va riconosciuto l'**inquadramento finale** previsto.

La **retribuzione** è fissata nelle seguenti misure:

- **minimo tabellare** del **livello** di inquadramento **iniziale**, fino al compimento dei **primi 10 mesi** del periodo di apprendistato;

- **minimo tabellare del livello** di inquadramento **immediatamente successivo** a quello **iniziale, decorsi i primi 10 mesi**;
- **minimo tabellare** previsto per il **livello** di inquadramento **finale**, al **termine** dell'apprendistato.

#### **Trattamento normativo**

La durata delle **ferie** è di **4 settimane**.

Spetta alle parti al **livello aziendale** la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei **premi per obiettivi** e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.

Il periodo di apprendistato **non** è considerato **utile** per la maturazione degli **istituti** contrattuali che fanno riferimento all'**anzianità di servizio**.

Agli apprendisti assenti per **malattia** o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dal CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ai lavoratori qualificati.

Nel caso di **infortunio sul lavoro** o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore qualificato, in aggiunta al trattamento a carico dell'INAIL.

#### **Attività formativa**

Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione **120 ore annue retribuite**.

La funzione di **tutor** può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese **fino a 15 dipendenti** la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal **datore** di lavoro.

Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.

#### **Recesso**

In caso di risoluzione dal rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa del CCNL, ivi compreso il **preavviso**, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l'apprendista di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato senza obbligo di motivazione.

Qualora, al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non abbia esercitato la facoltà di recesso, il lavoratore viene mantenuto in servizio nel livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

## **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

La **contribuzione** a FONDAPI, a **carico azienda**, viene **incrementata**:

- dello **0,10%** a partire dal **1° gennaio 2017**;
- dello **0,10%** a partire dal **1° gennaio 2018**, a condizione che il **lavoratore** contribuisca con **pari aliquota**. ■